

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 319)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 13 novembre 1968 (V. Stampato n. 352)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(LEONE)

di concerto col Ministro dell'Interno

(RESTIVO)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

col Ministro del Tesoro

e « ad interim » del Bilancio e della Programmazione Economica

(COLOMBO)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEDATI)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ANDREOTTI)

*Trasmesso del Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 novembre 1968*

Finanziamento del 2° censimento generale dell'agricoltura,
dell'11° censimento generale della popolazione e del 5°
censimento generale dell'industria e del commercio

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Sono indetti il secondo censimento generale dell'agricoltura, l'undicesimo censimento generale della popolazione e il quinto censimento generale dell'industria e del commercio.

Il secondo censimento dell'agricoltura avrà luogo tra il 15 ottobre e il 15 novembre 1970; l'undicesimo censimento della popolazione e il quinto censimento dell'industria e del commercio avranno luogo congiuntamente nel mese di ottobre 1971.

Le norme di esecuzione dei censimenti di cui ai commi precedenti saranno stabilite con appositi regolamenti da emanarsi con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

Per l'esecuzione dei censimenti generali di cui all'articolo precedente è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, ripartita in ragione di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1973, da assegnare, con le modalità previste dall'articolo 1, secondo comma, della legge 16 agosto 1962, n. 1341, all'Istituto centrale di statistica, che provvede ad eseguire i censimenti ai sensi del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1969, sarà fatto fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.